
**Relazione illustrativa degli amministratori di Gruppo Ceramiche Ricchetti
S.p.A. ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. 58/1998 ("TUF")**

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, come comunicato al mercato da Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ("GCR" o la "Società") in data 28 dicembre 2018 nel contesto del perfezionamento dell'operazione finalizzata all'acquisizione del controllo di GCR sulla base dell'accordo di investimento sottoscritto in data 10 agosto 2018 tra QuattroR SGR S.p.A. (in qualità di società di gestione del "*Fondo QuattroR*"), Fincisa S.p.A. e Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano S.p.A. occorso in pari data, il dott. Davide De Marchi, amministratore non esecutivo della Società, ha rassegnato le proprie dimissioni da tutte le cariche ricoperte in GCR, con efficacia dal 28 dicembre 2018. Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in pari data successivamente al perfezionamento dei predetti cambiamenti societari ha:

- (i) preso atto delle dimissioni rassegnate dal dott. De Marchi e conseguentemente deliberato, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 21 dello Statuto Sociale, la nomina per cooptazione del dott. Stefano Cassina, il quale rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea;
- (ii) parimenti preso atto delle dimissioni rassegnate sempre in data 28 dicembre 2018 dagli altri Amministratori di GCR nominati dall'Assemblea dell'8 maggio 2018 – dott.ssa Anna Zannoni, dott. Cristiano Musi e dott.ssa Anela Kurshumi – con efficacia a far data dalla prossima Assemblea dei Soci.

In virtù di quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto sociale, in caso di cessazione dell'incarico per qualunque motivo riguardante almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero organo deve ritenersi anticipatamente scaduto, a far data dalla ricostituzione del medesimo. Alla luce di tutto quanto precede si rende dunque necessario procedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica.

A tal proposito, Vi ricordiamo, in particolare, che ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale:

- la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, soci o non soci, eletti dall'assemblea, che ne determina il numero;
- gli amministratori durano in carica da uno a tre esercizi sociali, secondo le determinazioni dell'assemblea, che procede alla nomina e sono rieleggibili;

-
- in base a quanto stabilito dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF;
 - l'Assemblea procede alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa vigente.

Si rammenta che, in caso di soggezione all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società o ente, si applica il disposto dell'art. 16 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 ("Regolamento Mercati").

In relazione al meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base del voto di lista si ricorda che:

- la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti, che, in conformità allo Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla determinazione dirigenziale Consob n. 13 del 24 gennaio 2019, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale;
- gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo o aderenti a uno stesso patto parasociale *ex art.* 122 del TUF o collegati tra loro ai sensi della normativa e regolamentazione vigente, non possono, neppure per interposta persona, o tramite società fiduciaria presentare o concorrere a presentare più di una lista. Detti azionisti potranno votare una sola lista;
- ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista, contenente un numero massimo di 15 candidati, contraddistinti da un numero progressivo. Ogni candidato, a pena di ineleggibilità, non può essere elencato in più di una lista;
- le liste, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il **25 febbraio 2019**). Il deposito delle liste presso la sede sociale si intende validamente eseguito esclusivamente presso la sede amministrativa della Società in S. Antonino di Casalgrande (Reggio Emilia), Via Statale, 118/M, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nonché dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata gruppoceramicchericchettispa@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori;
- unitamente alla lista dovranno essere depositate:
 - (i) al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, una certificazione della titolarità della relativa quota di partecipazione. La titolarità della quota minima

richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale; la relativa certificazione rilasciata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge può essere depositata anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia almeno entro il **1° marzo 2019**) mediante invio alla Società (a cura dell'intermediario abilitato) della relativa comunicazione;

- (ii) i soci che presentino una “lista di minoranza” sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009; pertanto si richiede una dichiarazione che attesti *“l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, comma 3 del TUF e all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del TUF”*, specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa;
- (iii) le dichiarazioni dei candidati con cui essi illustrano le proprie caratteristiche personali e professionali, accettano l’eventuale nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e il possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Inoltre, segnaliamo agli Azionisti che intendano presentare una lista per le nomine alla carica di Amministratore che il/i candidato/i indicato/i al numero uno di ciascuna lista e al numero due, se la lista contiene più di sette candidati, deve/devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci di società quotate in mercati regolamentati italiani da disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

Si precisa che, tenuto conto del regime di applicazione temporale stabilito dall’art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, non trovano più applicazione obbligatoria le previsioni di legge, di regolamento e statutarie in materia di equilibrio tra i generi.

La lista, per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Una volta determinato dall’Assemblea il numero dei componenti dell’organo amministrativo, alla elezione dei componenti del medesimo si procederà come prescritto dall’art. 21 dello Statuto sociale e di seguito precisato, tenuto conto che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista;

- se il numero degli amministratori da eleggere non è superiore a sette: (i) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia

collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato quella che è risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno; (ii) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono eletti i candidati indicati dal numero due in poi, sino al completamento del numero degli amministratori da eleggere.

- se il numero degli amministratori da eleggere è superiore a sette: (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli Amministratori da eleggere tranne il primo; (ii) dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, nemmeno indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto il candidato in essa indicato al numero uno;
- in caso di parità di voti fra liste, si procederà, seduta stante, ad una nuova votazione da parte dell'assemblea sulle liste che hanno ottenuto gli stessi voti e, sino alla concorrenza dei posti da assegnare, risulteranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti;
- qualora venga presentata, ammessa alla votazione o votata una sola lista, tutti gli amministratori sono eletti nell'ambito di tale lista;
- in caso non sia presentata, ammessa alla votazione o votata alcuna lista, l'assemblea provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, senza vincolo di voto di lista, sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione. Allo stesso modo, l'assemblea provvede alla nomina degli amministratori eventualmente ancora mancanti dopo che sia stato espletato il procedimento;
- si considerano in ogni caso come non presentate le liste, che non abbiano conseguito un numero di voti corrispondente almeno alla metà del numero di azioni richiesto per la loro presentazione.

Le liste saranno pubblicate dalla Società almeno **21 giorni** prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro venerdì **1 marzo 2019**.

* * *

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 5 febbraio 2019 ha definito, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate (cfr. art. 1.C.1. g) e h)), i seguenti orientamenti circa le figure professionali e manageriali la cui presenza è ritenuta opportuna all'interno del Consiglio della Società, nonché in merito alla politica di diversità nella composizione del Consiglio di Amministrazione:

- tenuto conto delle dimensioni e dell'attività della Società, ritiene adeguato un numero di Amministratori non superiore a 10 (dieci) Consiglieri;
- per quanto concerne le politiche in materia di diversità (art. 123-bis, lett. d-bis), TUF), richiama all'attenzione degli Azionisti l'opportunità di dotare

la Società di un organo di gestione la cui composizione, tenuto conto dell'attività svolta da GCR, rappresenti in modo adeguato le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze ed esperienze professionali e manageriali necessarie per una buona conduzione aziendale;

- rimette a ciascun candidato la valutazione della compatibilità dell'assunzione della carica di Consigliere nella Società con le eventuali ulteriori cariche di amministratore e sindaco rivestite in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

* * *

Vi invitiamo, infine, a determinare - ai sensi dell'art. 2364, comma 1 punto 3), c.c. e delle applicabili disposizioni dello Statuto sociale, nonché nel rispetto della politica sulla remunerazione della Società - il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione.

S Antonino di Casalgrande, li 8 febbraio 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Zannoni